

# IMU 2013

**COMUNE DI ROMAGNANO SESIA**  
(Provincia di Novara)

**Imposta Municipale Propria**  
(testo aggiornato al Decreto Legge n.54/2013)

**A decorrere dal 1 Gennaio 2012** viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", in tutti i comuni del territorio nazionale ;

L'imposta municipale propria "IMU" sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili "ICI".

**Testo aggiornato con :**

- **CONVERSIONE (testo approvato alla camera il 15.05.2013) DL n. 35 del 8 aprile 2013** "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077) - (GU n.82 del 8-4-2013) Vigente al: 8-4-2013

- **DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54**

Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. (13G00099) (GU n.117 del 21-5-2013) - Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2013

## PREMESSA

novità 2013 rispetto al 2012

- **novità 2013 in sintesi :**

**1) per l'anno 2013 il versamento della prima rata** dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è **sospeso per le seguenti categorie di immobili:**

**a) abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**c) terreni agricoli e fabbricati rurali** di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

**2) In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al punto 1 è fissato al 16 settembre 2013.**

**3) l'imposta su tutti gli immobili e' interamente versata al comune**, con la sola esclusione degli immobili censiti nel **gruppo catastale "D" (immobili produttivi).**

**4) per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi) :**

**a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3925**

**b) la differenza dello 0,30%** (aliquota 1,06%) quale quota variabile, è **versata a favore del comune**, con **codice tributo 3930**

**5) gli immobili in categoria D/10** (immobili produttivi e strumentali agricoli) **passano di intera competenza statale**, con **codice tributo 3925, aliquota fissa 0,20%**, senza possibilità di riduzione, e **sono esenti nei comuni montani istat**

**6) moltiplicatori redite catastali:**

**d. 65 (dal 1 gennaio 2013)** per i fabbricati classificati nel **gruppo catastale D** (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione)

**7) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.**

**8) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE "in corso" DL 35/2013) Il versamento della prima rata**, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.), **è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente**

**PER CONSULTARE ALIQUOTE 2012**

<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm>

**9) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE "in corso" DL 35/2013) Il versamento della seconda rata** di cui all'articolo 9 (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.), **è eseguito, a saldo dell'imposta** dovuta per l'intero anno, **con eventuale conguaglio sulla prima rata versata**, sulla base degli **atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre** dello stesso anno.

**PER CONSULTARE ALIQUOTE 2012**

<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm>

**10) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE "in corso" DL 35/2013) In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

**- novità 2013 in dettaglio :**

**- ART.1, COMMA 380, LEGGE 24.12.2012 N.228 (LEGGE DI STABILITÀ 2013)**

**Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria**, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, per gli anni 2013 e 2014:

**a) è soppressa la riserva allo Stato** di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

**b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale** che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale

del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM;

**c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale** di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;

**d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b)** sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

- 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
- 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
- 3) della dimensione demografica e territoriale;
- 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
- 5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;
- 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

**e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

**- ART.1, COMMA 380, LETTERA F) LEGGE 24.12.2012 N.228 (LEGGE DI STABILITA 2013)**

**E' riservato allo Stato il gettito** dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, **derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento ;**

**- ART.1, COMMA 380, LETTERA G) LEGGE 24.12.2012 N.228 (LEGGE DI STABILITA 2013)**

**I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali** l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ;

**- ART.13, COMMA 4, DL N. 201/2011 CONVERTITO CON LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 214**

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);

*b-bis.* 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

**d. 65 (dal 1 gennaio 2013)** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione)

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).

**- ART.13, COMMA 13-bis, DL N. 201/2011 CONVERTITO CON LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 214**

**(MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE "in corso" DL 35/2013)**

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

#### **STRALCIO IMU**

**DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54**

**Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. (13G0099) (GU n.117 del 21-5-2013) - Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2013**

#### **Art. 1.**

#### **Disposizioni in materia di imposta municipale propria**

**1.** Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, **per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,** convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **è sospeso per le seguenti categorie di immobili:**

**a) abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**c) terreni agricoli e fabbricati rurali** di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

**Richiamo normativo di cui alla lettera c)**

**- comma 4, art.13, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 - Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è**

costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
- b-bis.* 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
- d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).

- **comma 5, art.13, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201.** Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 10 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110

- **comma 8, art.13, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201** - L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.)

**2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria** di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, **per l'anno 2013**, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, **è ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento:**

- a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze;
- b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma 1.

**3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**

4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000 euro mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 3 e quanto a 5,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

#### **Art. 2.**

#### **Clausola di salvaguardia**

**1. La riforma di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013.**

## **INDICAZIONI GENERALI**

**E' SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE il versamento della PRIMA RATA IMU SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER :**

**a) ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**b) UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**c) TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI** di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel

territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”

## PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

- 1° rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE 2012 riportate nella tabella seguente

- 2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta

### CONSULTA LE ALIQUOTE

<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm>

Le Delibere, le Aliquote ed i Regolamenti Comunali sono consultabili on-line dal seguente link:

<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm>



## LE ALIQUOTE

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 28.06.2012 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.10.2012 sono state determinate le seguenti aliquote:

|   |   |  |
|---|---|--|
| - | IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE   | ALIQUOTA<br><b>4,00</b> per mille      |
| - | PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE<br>(uno solo per categoria C2,C6,C7)                 | ALIQUOTA<br><b>4,00</b> per mille      |
| - | COMODATI/USO GRATUITO (parenti fino al secondo<br>grado in linea retta o collaterale) | ALIQUOTA<br><b>7,6</b> per mille       |
| - | FABBRICATI – ABITAZIONI NON PRINCIPALI<br>(categoria A,B,C)                           | ALIQUOTA ALTRI<br><b>8,2</b> per mille |
| - | FABBRICABILI E FABBRICATI CAT D   | ALIQUOTA AREE<br><b>10,6</b> per mille |
| - | FABBRICATI RURALI STRUMENTALI   | ALIQUOTA<br><b>2,00</b> per mille      |
| - | TERRENI AGRICOLI  | ALIQUOTA<br><b>8,2</b> per mille       |

## DETTAGLIO APPLICAZIONE ALIQUOTE 2013

### ALIQUOTA DI BASE

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>1) L'IMPOSTA SU TUTTI GLI IMMOBILI E' INTERAMENTE VERSATA AL COMUNE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI CENSITI NEL GRUPPO CATASTALE "D" (IMMOBILI PRODUTTIVI).</b></p> <p><b>2) PER GLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE "D" :</b></p> <p><b>a) 0,76% quota "fissa" riservata allo stato con codice tributo 3925</b></p> <p><b>b) aumento 0,30%, quale quota a favore del comune, con codice tributo 3930</b></p> <p><b>N.B. :</b> gli immobili in categoria D/10 passano di intera competenza statale, codice tributo 3925, con aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione – restano esenti gli immobili in categoria D/10 ubicati in zona montana ISTAT</p> | <p><b>QUOTA COMUNE</b></p> <p>- codice tributo comune <b>3913</b> (fabbricati rurali strumentali escluso D/10)</p> <p>- codice tributo comune <b>3914</b> (terreni)</p> <p>- codice tributo comune <b>3916</b> (aree fabbricabili)</p> <p>- codice tributo comune <b>3918</b> (altri immobili)</p> <p>- codice tributo comune <b>3930</b> (solo per categoria D)</p> <p><b>QUOTA STATO</b></p> <p>- codice tributo stato <b>3925</b> (solo per categoria D)</p> | <p><b>Da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili, diversi da abitazione principale e pertinenze.</b></p> <p><b>(fabbricati strumentali agricoli e terreni esenti in zona montana)</b></p> <p><b>versamento in acconto pari al 50% dell'imposta dovuta entro il 17/06/2013, saldo/conguaglio entro il 16/12/2013</b></p> |
|--|---|--|

### ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>L'IMPOSTA VA VERSATA INTERAMENTE AL COMUNE</b></p> <p><b><u>N.B. E' SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO CON SCADENZA 17 GIUGNO 2013 PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE NEI LIMITI DI LEGGE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI</u></b></p> | <p><b>INTERA SOMMA AL COMUNE</b></p> <p>- codice tributo comune 3912</p> | <p><b>N.B.</b> Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. <b>Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di</b></p> |
|---|--|---|

|   |   |  | aliquota e detrazione dell'abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell'abitazione principale.  |
|---|---|--|---|
| DETTAGLIO APPLICAZIONE DETRAZIONI                 |   |  |   |
| DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE | € 200   | Detrazione di base                               | Detrazione di € 200 fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso (esempio : <b>abitazione principale per n. 4 persone, che debbono essere comunque titolari di una quota di proprietà o diritto di godimento dell'immobile, la detrazione di € 200 va divisa per 4, € 50 ciascuno</b> )   |
| DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE | € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (limite di applicazione il compimento del 26° anno di età) | Maggiorazione della detrazione di base per figli | La detrazione di base è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (limite di applicazione il compimento del 26° anno di età) , purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base<br><b>(esempio : 2 coniugi con 1 figlio minore di anni 26, residente e dimorante nella stessa abitazione principale, maggiorazione della detrazione di base pari ad € 25 per ciascuno coniuge)</b> |

### MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA "IMU" 2013

#### ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI

##### VERSAMENTO IN 2 RATE

**N.B. E' SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO CON SCADENZA 17 GIUGNO 2013 PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE NEI LIMITI DI LEGGE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI**

- prima rata "1/2" entro 17 giugno **(SOSPESA O RINVIATA AL 16/09/2013)**
- seconda rata a saldo/conguaglio entro 16 dicembre

**ALTRI IMMOBILI ed AREE FABBRICABILI DA VERSARE SEMPRE "NON E' PREVISTA NESSUNA SOSPENSIONE"**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>VERSAMENTO IN 2 RATE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>prima rata "1/2" su aliquote 2012 entro 17 giugno</b></li> <li>- <b>seconda rata a conguaglio 16 dic.</b></li> </ul> |
|-----------------------------|--|

## CALCOLO e PAGAMENTO IMU

| RENDITA CATASTALE  | RIVALUTAZIONE DEL 5%   | BASE IMPONIBILE   |          | CALCOLO IMU   |          |
|--|--|---|----------|---|----------|
| Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata<br><br>esempio :<br>R.C. € 500 | Rivalutare la rendita catastale del 5 %<br><br>esempio : R.C. € 500<br><br>calcolo da effettuare<br>$(500 \times 5 / 100) + 500 = 525$ | La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata<br><br>calcolo da effettuare<br>$525 \times 160 = 84.000$ |          | Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l'Aliquota IMU<br><br>Esempio : Aliquota 0,76 per cento<br><br>calcolo da effettuare<br>$84.000 \times 0,0076 = 638,40$<br><br>IMU dovuta € 638,40<br>(l'IMU dovuta va poi divisa in quota stato e quota comune, come da codici F24 riportati in seguito) |          |
| Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7   | Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5  | Cat. A/10   | Cat. C/1 | Gruppo D escluso D/5  | Cat. D/5 |
| X 160  | X 140  | X 80  | X 55     | X 65  | X 80     |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>CALCOLO IMU</b>                | Per il calcolo è messo a disposizione un foglio di calcolo quale supporto utile al contribuente, che effettua il calcolo delle rate e degli importi da riportare nel modello F24.<br><b>per scaricare il foglio di calcolo IMU 2013</b><br>LINK <a href="http://www.siscom.sm/servizi/magnoliaimu/home.aspx?codcat=H502">http://www.siscom.sm/servizi/magnoliaimu/home.aspx?codcat=H502</a>  |
| <b>PAGAMENTO IMU</b>              | Per il pagamento con modello F24 è messo a disposizione un modello F24 compilabile e stampabile on-line<br><b>per scaricare il modello F24 compilabile</b><br>LINK <a href="http://www.siscom.sm/servizi/magnoliaimu/home.aspx?codcat=H502">http://www.siscom.sm/servizi/magnoliaimu/home.aspx?codcat=H502</a>   |
| <b>QUOTA RISERVATA ALLO STATO</b> | <p><b>0,76 PER CENTO SOLO SU CATEGORIA CATASTALE "D"</b></p> <p><b>0,20 PER CENTO SU CATEGORIA D/10</b></p> <p>- ART.1, COMMA 380, LETTERA F) LEGGE 24.12.2012 N.228 (LEGGE DI STABILITA 2013)<br/>E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;<br/>Per gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statale, con codice tributo 3925, aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione,<br/><b>Gli immobili in categoria D/10 sono ESENTI NEI COMUNI MONTANI ISTAT</b></p> |

## DICHIARAZIONI IMU e PERTINENZE

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| <b>DICHIARAZIONI IMU</b> | Entro il 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta | I soggetti passivi <b>devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta</b> , utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le <b>dichiarazioni</b> |
|--------------------------|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <b>presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.</b>  |
| <b>PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE</b> | Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6 - C/7 | Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali <b>C/2</b> (Magazzini e locali di deposito), <b>C/6</b> (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e <b>C/7</b> (Tettoie chiuse o aperte), <b>nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate</b> , anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Pertanto qualora le pertinenze siano iscritte in catasto separatamente all'abitazione principale ed in presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, <b>il contribuente è invitato a produrre al Comune, entro il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione/ autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell'abitazione principale</b> , così da permettere al Comune la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell'imposta, che altrimenti potrebbero comportare una non corretta attribuzione della pertinenza, non disponendo degli elementi necessari alla sua corretta identificazione. Tale indicazione viene fornita a favore del contribuente che potrà così correttamente indicare quali unità immobiliari sono da considerare pertinenza della sua abitazione nel rispetto dei limiti normativi |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>ABITAZIONE PRINCIPALE COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI</b>  | <b>ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE</b><br><br><b>N.B. E' SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO CON SCADENZA 17 GIUGNO 2013 PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE NEI LIMITI DI LEGGE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI</b>  | <b>DETRAZIONE DI BASE € 200</b><br><b>+</b><br><b>eventuale maggiorazione €50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni</b><br>(limite di applicazione il compimento del 26° anno di età) | <b>le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all'imposta "IMU" come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni.</b><br><br><b>- Codice tributo 3912</b>  |
| <b>AREE FABBRICABILI SU CUI I COLTIVATORI DIRETTI E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI ESERCITANO L'ATTIVITÀ DIRETTA ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO</b> | <b>ALIQUOTA DI BASE</b><br><br><b>N.B. SE ASSIMILATE CON "FINZIONE GIURIDICA" DI TERRENI AGRICOLI" IN AREE NON MONTANE E DI COLLINA CODICE TRIBUTO comune 3918</b><br><br><b>N.B. E' SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO CON SCADENZA 17 GIUGNO 2013 PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE NEI LIMITI DI LEGGE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI</b> |   | <b>Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale;</b><br>Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 <b>individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.</b><br><br><b>- se assimilati : esenti in aree montane e di collina</b><br><b>- se assimilati : in aree non montane e di collina codice tributo comune 3918</b><br><b>- se aree fabbricabili non assimilate codice tributo comune 3916</b> |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO                                 | ALIQUOTA DI BASE   | RIDUZIONE DEL 50%                         | <p><b>fabbricati di interesse storico o artistico</b> di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</p> <p>- <b>codice tributo comune 3918</b></p>  |
| FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI                               | ALIQUOTA DI BASE   | RIDUZIONE DEL 50%                         | <p><b>fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati</b>, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di <b>presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente</b>. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione (<b>vedi caratteristiche di fatiscenza stabilite da regolamento</b>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>codice tributo comune 3918 (immobili in categoria diversa dalla cat. "D")</b></li> <li>- <b>codice tributo 3925</b> (solo immobili categoria catastale "D" – quota stato)</li> <li>- <b>codice tributo 3930</b> (solo immobili categoria catastale "D" – quota comune)</li> </ul> |
| COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA                                   | <p><b>ALIQUOTA DI BASE</b></p> <p><b>N.B. E' SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO CON SCADENZA 17 GIUGNO 2013 PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE NEI LIMITI DI LEGGE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI</b></p> | <p><b>DETRAZIONE</b><br/><b>€ 200</b></p> | <p>L'INTERA IMPOSTA va versata al comune, applicando l'aliquota di base e la sola detrazione di € 200 (qualora vi sia anche residenza e dimora abituale).</p> <p>- <b>codice tributo comune 3918</b></p>   |
| <p><b>ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI</b><br/>(ex IACP ora ATER)</p> | <p><b>ALIQUOTA DI BASE</b></p> <p><b>N.B. E' SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO CON SCADENZA 17 GIUGNO 2013 PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE NEI LIMITI DI LEGGE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI</b></p> | <p><b>DETRAZIONE</b><br/><b>€ 200</b></p> | <p>L'INTERA IMPOSTA va versata al comune, applicando l'aliquota di base e la sola detrazione di € 200 (qualora vi sia anche residenza e dimora abituale).</p> <p>- <b>codice tributo comune 3918</b></p>   |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE</p>  | <p><b>ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE</b></p> <p>N.B. E' SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO CON SCADENZA 17 GIUGNO 2013 PER <u>L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE NEI LIMITI DI LEGGE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI</u></p>   | <p><b>DETRAZIONE DI BASE € 200</b><br/>+ eventuale maggiorazione €50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni<br/>(limite di applicazione il compimento del 26° anno di età)</p>  | <p>l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, <b>si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione</b> - Per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello stato essendo assimilata ad abitazione principale per legge (art. 13 comma 10 DL 201/2011). <b>Pertanto va applicata l'aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge. La quota di imposta residua, qualora presente, va versata a favore del Comune.</b></p> <p>- <b>codice tributo comune 3912</b></p>  |
| <p>ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE L'UNITA' IMMOBILIARE NON RISULTI LOCATA E/O COMUNQUE OCCUPATA</p> | <p><b>ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE</b></p> <p>N.B. E' SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO CON SCADENZA 17 GIUGNO 2013 PER <u>L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE NEI LIMITI DI LEGGE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI</u></p>   | <p><b>DETRAZIONE DI BASE € 200</b><br/>+ eventuale maggiorazione €50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni<br/>(limite di applicazione il compimento del 26° anno di età)</p>  | <p>va applicata l'aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge</p> <p>- <b>codice tributo comune 3912</b></p>   |
| <p>cittadini Italiani NON Residenti nel Territorio dello Stato <u>"AIRE"</u></p>  | <p>Opzione 1:</p> <p><b>ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE</b></p> <p>Comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Serra Sant'Abbondio</p> <p>N.B. E' SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO CON SCADENZA 17 GIUGNO 2013 PER <u>L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE NEI LIMITI DI LEGGE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI</u></p> <p>Opzione 2:</p> | <p>Opzione 1:</p> <p><b>DETRAZIONE DI BASE € 200</b><br/>+ eventuale maggiorazione €50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni<br/>(limite di applicazione il compimento del 26° anno di età)</p> <p>N.B. E' SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO CON SCADENZA 17 GIUGNO 2013 PER <u>L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE NEI LIMITI DI LEGGE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI</u></p> | <p>Opzione 1 : assimilata ad abitazione principale con delibera comunale<br/>- va applicata l'aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge</p> <p>- <b>codice tributo comune 3912</b></p> <p><b>Opzione 2 : non assimilata ad abitazione principale con delibera comunale aliquota di base senza detrazioni</b></p> <p>- <b>codice tributo comune 3918</b></p> <p>MODALITA' DI VERSAMENTO</p> <p>I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'imposta municipale propria (IMU), calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012. Per le modalità di pagamento si rinvia a quanto chiarito dalla citata circolare al paragrafo 10. <b>Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nei modi seguenti:</b><br/>- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il</p> |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | <p><b>ALIQUOTA DI BASE</b><br/>Comune di Piobbico</p> | <p><b>RURALI</b></p> <p><b>Opzione 2:</b><br/>non si applicano detrazioni</p>  | <p>codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto;</p> <p>- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.</p> <p>La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli. Come causale dei versamenti devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;</li> <li>- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nell' <b>risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012</b>;</li> <li>- l'annualità di riferimento;</li> <li>- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l'abitazione principale, sceglie di pagare l'IMU in tre rate deve indicare se si tratta di "Prima rata", "Seconda rata" o "Saldo".</li> </ul> |
| <p><b>FABBRICATI SENZA RENDITA CATASTALE</b><br/>(valore di ricostruzione ragguagliato come area edificabile)</p> | <p><b>ALIQUOTA DI BASE</b></p>                        | <p><b>per le categorie catastali F/2, F/3 – F/4</b> in zona agricola e rurale, F/4 in qualsiasi zona omogenea del PRG, e fabbricati censiti al N.C.T. con qualità "Ente Urbano" per i quali è stato effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, <b>il valore venale in comune commercio per l'anno 2012, inteso come valore di ricostruzione e quindi potenziale edificatorio, è stabilito in €/mq. (vedi valore delibera comunale), da utilizzare ai fini del calcolo dell'Imposta Municipale Propria "IMU", da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata a sua volta per il numero dei piani.</b></p> <p>- <b>codice tributo comune 3916</b></p> |  |

**Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda al :**

- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU"
- Alla Deliberazione di determinazione aliquote e detrazioni "IMU"
- Alla/e Deliberazione/i di determinazione dei valori delle aree fabbricabili
- Al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 articoli 8 e 9, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i.